



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della funzione pubblica

**PNR** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020

**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Seminario**  
***SUAP e Impresa in un giorno***

**Il procedimento dello Sportello unico per le attività produttive**

**a cura di Riccardo Roccasalva**

**Napoli, 22 giugno 2018**  
**Camera di Commercio di Napoli, Piazza Bovio**

# II D.P.R. 160/2010

## AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SUAP

### Cosa è dentro:

- ❑ «tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» (art. 2 comma 1)

### Cosa è fuori:

- ❑ «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163» (art. 2 comma 4)

# Il D.P.R. 160/2010

## PROFILI ORGANIZZATIVI DEL SUAP/1

### La strutturazione interna

- profilo del responsabile SUAP
- l'organigramma: profili tecnici o amministrativi
- dove va allocato il SUAP: nell'area commercio o in quella edilizia?
- gli adempimenti di «trasparenza» (art. 4 comma 3):
  - ✓ schede descrittive dei procedimenti
  - ✓ modulistica con elenco allegati obbligatori
  - ✓ elenco SCIA e domande di autorizzazione presentate
- SUAP e SUE insieme? In effetti l'art. 4 comma 6 dice che...

# Il D.P.R. 160/2010

## PROFILI ORGANIZZATIVI DEL SUAP/1

### La strutturazione interna

....«Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva»

Del resto il D.P.R. 380/2001 - Testo unico dell'edilizia, prevede all'art. 5 (quello che disciplina lo sportello unico dell'edilizia): «Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive» (comma 1-bis)

# Il D.P.R. 160/2010

## PROFILI ORGANIZZATIVI DEL SUAP/2

### I rapporti del SUAP con:

- gli altri uffici comunali (SUE, Polizia Locale, Ufficio Ambiente etc.): serve un regolamento interno?
- gli Enti terzi (ASL, Vigili del Fuoco, Provincia, Soprintendenza, ATO etc.): serve una convenzione/ protocollo di intesa?
- gli Ordini e i Collegi professionali
- le Associazioni di categoria
- l'utilizzo della telematica

# Il D.P.R. 160/2010

## L'UTILIZZO DELLA TELEMATICA

«Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento»

Anche i pagamenti dovuti dall'impresa vanno effettuati in modalità telematica, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) (pagoPA)

# Il D.P.R. 160/2010

## L'UTILIZZO DELLA TELEMATICA – L'ISTRUTTORIA DELLA SCIA (ART. 5)

«4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.

5. A seguito di tale rilascio il richiedente, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie».

# Il D.P.R. 160/2010

## IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il Registro Imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta

Il valore della ricevuta è oggi disciplinato dall'art. 18-bis della legge 241/90 (introdotto dal D.Lgs. 126/2016)

La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici, che invece mancano nelle comunicazioni (come ad es. la notifica sanitaria)

# II D.P.R. 160/2010

## IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

- modifica dell'art. 19 comma 3 della legge 241/1990: in caso di richiesta di conformazione è stata eliminata la previsione generale di sospensione dell'attività intrapresa
- il provvedimento di sospensione è limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l'amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti

# II D.P.R. 160/2010

## IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

Il comma 4 dell'art. 19 era già stato modificato dall'art. 6 della legge 124/2015 (legge Madia). «Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»

Solo se sussistono ragioni di interesse pubblico e non oltre il termine di 18 mesi, l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il termine di 18 mesi decorre dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (art. 2 c. 4 D.Lgs. 222/2016).

# Il D.P.R. 160/2010

## IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

### **La concentrazione dei regimi: la PA chiede una volta sola**

Il nuovo articolo 19-bis della legge 241/90

Quando sono necessarie più segnalazioni o comunicazioni basta presentare una SCIA unica allo Sportello Unico

L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per l'istruttoria (60 o 30 giorni), di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti (comma 2)

## *La SCIA UNICA*

### *Art. 19 bis comma 2 legge 241/1990*

L'amministrazione ricevente trasmette immediatamente la documentazione alle amministrazioni interessate per effettuare gli opportuni controlli e verifiche di propria competenza.

Almeno 5gg prima della scadenza dei termini [60 (55) gg per SCIA produttiva; 30 (25) gg per SCIA in edilizia], le amministrazioni interessate presentano allo Sportello Unico eventuali proposte motivate di:

- divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
- conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, prescrivendo le misure necessarie e indicando il termine per conformarsi.

# II D.P.R. 160/2010

## IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata (art. 7 comma 1)

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1 (art. 7 comma 2)

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/ 1990, ovvero dalle altre normative di settore

# II D.P.R. 160/2010

## IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Scaduto il termine di cui al comma 2 (30 + 30 gg.), ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38 comma 3 lettera h) del D.L. 112/2008: *«l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi»*

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 160/2010 (SUAP)

- ✓ *modifiche al D.L. 112/2008 – art. 3*: soppressione del secondo periodo dell'art. 38 comma 3 lett. f) «In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241». Viene così **abrogata la previsione della facoltatività dell'indizione della conferenza**
- ✓ *modifiche al D.P.R. 160/2010 – art. 3* : la conferenza è sempre **indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diversi enti pubblici**, mentre prima l'obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni, e negli altri casi l'indizione era facoltativa

## *SCIA CONDIZIONATA*

### *Art. 19 bis comma 3 legge 241/1990*

Si tratta dei casi in cui l'efficacia della SCIA è condizionata dall'acquisizione di altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (pareri di altri uffici e amministrazioni o esecuzione di verifiche preventive).

Modello procedimentale più articolato:

- Il meccanismo della SCIA opera all'inizio (fase di presentazione della SCIA) e alla fine del procedimento (una volta ottenuti gli atti di assenso).
- **La SCIA rappresenta il «procedimento principale» su cui si innesta una fase prodromica di tipo autorizzatorio classico.**
- Le richieste delle altre autorizzazione o atti di assenso comunque denominati non gravano sul privato ma sull'amministrazione procedente (che si attiva attraverso la conferenza di servizi).

## SCIA CONDIZIONATA

### Art. 19 bis comma 3

Articolazione del procedimento:

- 1) L'interessato presenta la SCIA allo sportello unico che ne rilascia la ricevuta ai sensi dell'art. 18bis.
- 2) Entro 5gg lavorativi dalla presentazione dell'istanza, viene convocata la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 legge 241/90  
***l'efficacia della SCIA resta sospesa in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti alla SCIA***
- 3) scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti, entro 5 gg, il SUAP **COMUNICA all'interessato** il rilascio degli atti di assenso e l'attività può essere avviata, a seguito di emanazione della determinazione di conclusione positiva della conferenza

### Concentrazione dei regimi amministrativi

Art. 19-bis, comma 3: *“quando l'attività oggetto di SCIA e' condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da' comunicazione all'interessato”.*

# II D.P.R. 160/2010

## LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità e le tempistiche previste all'articolo 15 del D.P.R. 380/2001

# Il D.P.R. 160/2010

## LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 8 gennaio 2016 n. 27

«Questa Sezione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il **carattere eccezionale e derogatorio della procedura** disciplinata dal ricordato art. 5, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare»

# II D.P.R. 160/2010

## LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 8 gennaio 2016 n. 27

«In tali casi, è evidente che il presupposto fattuale costituito dalla assenza o insufficienza nello strumento urbanistico di aree a destinazione specifica e coerente con il progetto va inteso nel senso della necessità di verificare preventivamente la disponibilità non soltanto di aree *stricto sensu* destinate a insediamenti produttivi (zone D), ma anche di aree con destinazione commerciale, anche se non in via esclusiva, quali certamente sono le aree con destinazione a zona C di espansione.

Tutto ciò premesso, nel caso che qui occupa il giudizio di “insufficienza” delle aree esistenti nel P.d.F. è scaturito non già da una ritenuta insufficienza delle superfici (ché non risulta contestato da nessuno, né durante il procedimento amministrativo, né nel presente giudizio, che la predetta zona C fosse per estensione ampiamente in grado di accogliere l’insediamento de quo), bensì da un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’impatto che la realizzazione della struttura avrebbe avuto sulle diverse e residue destinazioni impresse alle medesime aree.»

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

## Il coordinamento con le discipline speciali

- ✓ **clausola generale di coordinamento** – **art. 8**: i rinvii agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, ovunque ricorrano nella normativa vigente, si intendono riferiti alla nuova disciplina della conferenza di servizi introdotta dal D.Lgs. 127/2016
- ✓ *modifiche al D.P.R. 380/2001 testo unico dell'edilizia* - **art. 2**
  - a) **modifica all'art. 5 comma 3 alinea (SUE): nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire la conferenza di servizi è sempre indetta**, quando è necessario acquisire più atti di assenso per la realizzazione dell'intervento edilizio

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- b) **modifica all'art. 5 comma 3 lett. g)**: «Il SUE acquisisce gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati, ~~fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice~~». Si allinea così la disciplina urbanistica alla nuova disciplina generale in base alla quale nella conferenza di servizi nessun interesse, compreso quello posto alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, può, di per sé, bloccare la conclusione del procedimento

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- c) **modifica all'art. 20 comma 3:** viene aggiunto il seguente periodo: «Qualora sia necessario acquisire **ulteriori atti di assenso**, comunque denominati, **resi da amministrazioni diverse**, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990»
- d) **il comma 5-bis dell'art. 20 è abrogato:** «Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi»

## Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

- e) **il comma 9 dell'art. 20 è abrogato:** «In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti»

# Il raccordo tra la legge 241/90 e il D.P.R. 59/2013 (AUA)

- ✓ *modifiche al D.P.R. 59/2013 (AUA) – art. 4: la conferenza è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 241/90, non è più una semplice facoltà. Il testo previgente dell'art. 4 comma 4 prevedeva una conferenza di servizi facoltativa nei casi in cui i termini dei procedimenti necessari per acquisire gli atti di assenso fossero inferiori a 90 giorni*
- ✓ È inoltre abrogata la norma che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la semplice trasmissione dei relativi atti di assenso

## I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, presso il MISE;
- l'iscrizione all'Anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio;
- ai fini dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti;

## I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- all'Anagrafe possono accedere per **consultazione** le Regioni, i Comuni e l'Agenzia delle Dogane;
- **obbligo di iscrizione** a tale anagrafe **entro il 24 agosto 2018** per tutti i titolari di autorizzazione o concessione, subordinata al rispetto di precisi parametri di compatibilità di cui ai commi 112 e 113, o all'impegno di rimuovere le cause di incompatibilità **entro il 28 febbraio 2019**;
- **in difetto di tale impegno**, il titolare **cessa l'attività di vendita di carburanti entro il 29 novembre 2018**, e provvede allo smantellamento dell'impianto;

# I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

## *L'apparato sanzionatorio - 1*

- in caso di **mancato invio della dichiarazione sulla compatibilità dell'impianto**, da fare contestualmente all'iscrizione all'Anagrafe (24 agosto 2018), il MISE irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma **da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo** dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e **diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni**, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

## I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- decorsi invano i 30 giorni concessi dal MISE, quest'ultimo ne da' prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'ente competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono **entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio**, dandone comunicazione al MISE stesso;

## I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- il rilascio, al gestore dell'impianto, del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'Anagrafe, che l'impianto sia iscritto all'Anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile;

## I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

### *L'apparato sanzionatorio - 2*

- nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione sia incompatibile e **non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro il mese di maggio 2018** il MISE irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una **somma da euro 5.000 a euro 15.000**

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, e dispone la **chiusura immediata** dell'esercizio dell'impianto. I **proventi** della sanzione amministrativa **spettano al comune** competente per territorio per la quota del **70%** e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

## I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- nel caso in cui sia accertata la **non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile** ai sensi del comma 102, o sia inutilmente decorso il termine per la **conclusione dei lavori di adeguamento**, l'ente competente per territorio dichiara la **decadenza del titolo autorizzativo o concessorio** comunicandola alla Regione, al MISE e all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale dichiara la decadenza della licenza di esercizio e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante;

# I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- Criteri di incompatibilità:
- ❖ **Impianti ubicati all'interno dei centri abitati**
  - a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata;
  - b) impianti situati all'interno di aree pedonali.
- ❖ **Impianti ubicati all'esterno dei centri abitati**
  - a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

## I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento;
  - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata.
- Agli impianti di distribuzione dei carburanti che **cessano definitivamente** l'attività di vendita **entro tre anni dal 28 agosto 2017, si applicano le procedure semplificate** di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della P.A. in merito al loro ripristino;

## I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- **entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare in forma semplificata, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il 28 agosto 2020.** La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare al Comune competente tramite autocertificazione;

## I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- **dismissione in forma semplificata**

Smantellamento delle attrezzature fuori terra; rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi; messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, esecuzione di indagini ambientali (D.M. Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31). In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrato e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione;

# I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

## Accordo in CU dell'8 marzo 2018

- ✓ Il MISE si impegna ad ampliare «nel più breve tempo possibile» la banca dati prevista per il monitoraggio dei prezzi (art. 51 legge 99/2009) con un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale;
- ✓ Il MISE rende disponibili a Regioni, Comuni e Agenzia delle dogane i dati dell'anagrafe di cui al punto 1, per la consultazione e la interoperabilità;

# I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

## Accordo in CU dell'8 marzo 2018

- ✓ Le Regioni e gli Enti locali considerano assolti gli obblighi di comunicazione a loro indirizzate con l'effettuazione da parte dei titolari di impianti di distribuzione carburanti dell'iscrizione all'anagrafe attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MISE, indirizzata allo stesso Ministero, alla Regione competente, al Comune e all'ufficio dell'Agenzie delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali, ovvero che, pur ricadendo nella fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento da completare **entro il 28 febbraio 2019**

# I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

## Accordo in CU dell'8 marzo 2018

- ✓ Il MISE, le Regioni e gli Enti locali concordano che l'inoltro al sistema informatico del Ministero rappresenta a tutti gli effetti l'unica modalità di notifica alle Regioni, ai Comuni e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- ✓ gli enti di cui sopra concordano inoltre sul fatto che le disposizioni di cui ai commi 112 e 113 superano le normative regionali, limitatamente agli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, ferma restando la facoltà delle Regioni di individuare altre fattispecie di incompatibilità;
- ✓ si concorda pertanto che la dichiarazione sostitutiva viene prodotta dai titolari ai sensi dei soli commi 112 e 113;

# I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

## Accordo in CU dell'8 marzo 2018

### Deroghe:

- ✓ impianti per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità prima del 29 agosto 2017
- ✓ l'impianto ricade nelle fattispecie previste da una normativa regionale derogante alle incompatibilità dei commi 112 e 113, efficace alla data del 29 agosto 2017 e per i quali la deroga alle specifiche incompatibilità di cui ai commi 112 e 113 è esplicitamente riportata nel titolo concessorio o autorizzativo prima del 29 agosto 2017
- ✓ nei casi di cui sopra l'incompatibilità è da ritenersi esclusa

# I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

**Accordo in CU dell'8 marzo 2018**

**Impianti oggetto dell'iscrizione all'anagrafe:**

- ✓ tutti gli impianti delle rete ordinaria e autostradale, anche in sospensiva ai sensi delle normative regionali di riferimento in materia di distribuzione dei carburanti

**Impianti esclusi**

- ✓ gli impianti di uso privato, avio e per natanti, in quanto non ricompresi nell'anagrafe

# I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

## Centri abitati

- ✓ Nei casi in cui il centro abitato non sia delimitato da appositi segnali o che i segnali apposti siano discordanti con quanto previsto nella cartografia allegata alla deliberazione comunale di riferimento, fa sempre fede, ai fini amministrativi, quanto previsto dalla stessa deliberazione. Se il Comune interessato non ha ancora adottato la delibera di Giunta di delimitazione del centro abitato, il medesimo Ente locale deve rendersi disponibile a convenire con l'interessato ai fini della collocazione dell'impianto se dentro o fuori il centro abitato;
- ✓ laddove non sia previsto il centro abitato ed il Comune non decida in proposito, l'impianto, ai soli fini della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 102 della legge n. 124/2017, è da ritenersi fuori dal centro abitato

# Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Proroga disposta con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

«**1180.** Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data»

«**1181.** In relazione a quanto disposto dal comma 1180 [...], le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del D.Lgs. 59/2010, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di CU, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012 [...], stabilendo altresì [...], il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali»

# Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

**Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018** - richieste di parere circa gli effetti dell'ultima proroga delle concessioni, disposta dal comma 1180 legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulle procedure ad evidenza pubblica avviate e concluse prima della entrata in vigore della disposizione medesima, nonché gli effetti su quelle avviate ma non concluse entro la medesima data

**Effetto della seconda proroga:** differisce gli effetti della prima proroga al 31 dicembre 2020, anche per le nuove concessioni eventualmente rilasciate (con efficacia al 1° gennaio 2019) per effetto della prima proroga

# Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

## Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018

Ciò non implica che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall'Intesa (maggio e luglio 2017) e quello di entrata in vigore dell'ultima proroga (1° gennaio 2021), siano da ritenersi nulle o debbano necessariamente essere annullate, né tantomeno che possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove concessioni già rilasciate, pur se con decorrenza che deve intendersi ora posticipata.

**L'automatico annullamento** delle procedure espletate e delle nuove concessioni rilasciate sarebbe **irragionevole**

# Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

## **Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018**

Dovrà tuttavia valutarsi, a valle della definizione dei nuovi criteri di concessione dei posteggi, se anche l'ipotesi di dare efficacia alle nuove concessioni dal 1 gennaio 2021, così come rilasciate in esito alle procedure svolte a suo tempo, possa in qualche modo ed in determinati casi ledere le aspettative di rinnovo riconosciute ai concessionari uscenti da tali nuovi criteri sulla base di espressa previsione normativa e giustificare, pertanto, un'eventuale revoca di alcune di tali nuove concessioni per illegittimità o inopportunità sopravvenuta.

Per lo stesso motivo (incerta validità di concessioni rilasciate in potenziale contrasto con i nuovi criteri) appare opportuna la sospensione degli adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso, ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l'entrata in vigore del comma 1181.

# Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

## Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018

Resta fermo che il differimento dell'efficacia delle nuove concessioni già eventualmente definite e l'opportunità della sospensione di eventuali procedure in corso non trova applicazione né può essere sostenuta nel caso in cui le procedure di selezione avviate abbiano riguardato i posteggi presenti in **mercati di nuova istituzione** o i posteggi per i quali si sia posta la necessità di **riassegnazione a seguito di restituzione del titolo** da parte degli operatori. In tali casi, infatti, non vi è alcun diritto o aspettativa da tutelare relativamente a proroghe o priorità di rinnovo per i concessionari uscenti.

# Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

**Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018**

Tale differimento di efficacia delle nuove concessioni o la sospensione delle relative procedure, altresì, non può essere sostenuta nel caso di posteggi ubicati nei **mercati per i quali l'ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi**: in tale ultimo caso, infatti, **non può essere riconosciuto ai titolari uscenti il diritto sostanziale di proroga**, in quanto le concessioni relative ai posteggi non sono venute meno per ordinaria scadenza del loro termine, e non possono quindi intendersi automaticamente prorogate, dovendo invece ritenersi le medesime revocate per circostanze sopravvenute e valutazioni correlate alla gestione del territorio